



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Settore : *UFFICIO TECNICO* – DETERMINA – N. 17 DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

oo

OGGETTO: *CENTRO SPORTIVO DI MONTECRETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SPAZIO RICREATIVO E AGGREGATIVO LIMITROFO AGLI IMPIANTI SPORTIVI*

oo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Comune di Montecreto è proprietario di alcuni impianti sportivi all’aria aperta ed indoor per i quali l’Amministrazione comunale provvede alla gestione diretta o indiretta mediante concessione a terzi;
- la gestione indiretta degli impianti sportivi comunali dovrebbe comportare un contenimento della spesa per la fruizione e manutenzione delle stesse strutture sportive, nonché un miglioramento - in termini di efficacia, efficienza ed economicità - dei servizi offerti alla collettività;

CONSIDERATO CHE la possibile gestione indiretta degli impianti sportivi, ossia l’individuazione di soggetti concessionari a seguito di procedure ad evidenza pubblica, deve consentire il perseguimento di rilevanti finalità d’interesse pubblico quali:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sociali ed aggregative;
- dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero valorizzare tutte le forme associative operanti nel territorio comunale;
- ottenere un miglioramento del rapporto costi/benefici inerente la gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

EVIDENZIATO come l’Amministrazione Comunale intende attivare un processo teso ad utilizzare i possibili strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di Codice dei contratti, ed in particolare gli strumenti relativi: alla concessione di servizi, all’appalto di servizi ed al partenariato pubblico-privato, in linea con la Legge 147/2013, anche in forma semplificata al fine di favorire lo snellimento dei procedimenti;

CONSIDERATO che il patrimonio immobiliare indisponibile dell’Ente è costituito da quei beni che, per la loro destinazione ad un servizio pubblico o per disposizioni di legge, non possono essere alienati o comunque sottratti all’uso cui sono destinati se non nei modi previsti dalla normativa che li riguarda, e che ai sensi dell’art. 826 del Codice Civile ne fanno parte, tra l’altro, i beni immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio, o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che:

- Gli impianti sportivi e le loro pertinenze rientrano nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c.



non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013);

- “sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come nel caso della gestione di impianti sportivi comunali”. (C.d.S., sez. IV, 6325/2000; C.d.S., sez. VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano, sez. III n.5633/2005);

VALUTATO il quadro normativo per l'affidamento di concessioni e/o appalti di servizi con riferimento al Codice dei contratti pubblici, ai Regolamenti ed alle principali Linee guida emanate dall’A.N.A.C. e alle normative speciali in materia di impianti sportivi;

OSSERVATO che:

- il criterio di partenza per la gestione degli impianti sportivi è stabilire l'eventuale rilevanza economica (o non rilevanza economica) degli impianti in oggetto;
- la gestione degli impianti sportivi o delle loro pertinenze con rilevanza economica è qualificabile quale «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.vv), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice dei contratti”) e che conseguentemente lo stesso servizio deve essere affidato nel rispetto delle previsioni di cui artt. 164 e seguenti del Codice;
- la parte Terza del Codice dei contratti è dedicata alla specifica casistica dei “Contratti di concessione”, introducendo un regime differente rispetto al D.Lgs. n. 163/2006, il quale escludeva - all’art. 30 - l'applicabilità dello stesso previgente Codice ai contratti alle concessioni di servizi;

EVIDENZIATO che in merito alla rilevanza economica nel corso degli anni l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006) ha precisato che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, la gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale ed è quindi possibile una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione. Può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai fini della concorrenza e la cui gestione deve rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi.

VISTO l'articolo 3, lett., “vv” del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale la «concessione di servizi» viene definita come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;”

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale il «contratto di partenariato pubblico privato» viene definito come: “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate,



un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.”

VISTA la Parte IV (“Partenariato Pubblico Privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento”) del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 180 dello stesso Codice dei contratti;

VISTA la Legge n. 147/2013 così come modificata dall’art. 62. del D.L. 50/2017 - ed in particolare l’art. 1, commi 303-304-305 - da inquadrare nella fattispecie del partenariato pubblico privato - la quale ha istituito una nuova forma di finanziamento degli interventi necessari all’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti o alla creazione di nuovi impianti maggiormente rispondenti ai criteri di sicurezza, funzionalità e massima fruibilità, tenendo presente che la nuova disciplina è stata approntata allo scopo di incentivare sia la realizzazione che la ristrutturazione del patrimonio impiantistico già in essere e la preferenza del legislatore per questa seconda facoltà è manifestato dalla espressa previsione che gli interventi agevolati: «laddove possibili sono realizzati, prioritariamente, mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate»;

DATO ATTO che:

- la succitata legge 147/2013 prevede una semplificazione delle procedure amministrative preordinate all'acquisizione degli atti di assenso necessari alla realizzazione delle iniziative e il ricorso a modalità innovative di finanziamento come la finanza di progetto;
- i soggetti privati interessati all’ammodernamento degli impianti esistenti sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, dell'intervento che intendono promuovere e realizzare, accompagnato da un piano economico-finanziario dell'iniziativa e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente dello stesso impianto;
- lo studio di fattibilità può comprendere la sostituzione degli immobili esistenti mediante la costruzione di immobili con destinazioni d'uso complementari all'attività sportiva ma non strettamente correlati, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici.
- dalla possibile costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

CONSIDERATO che tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione circa l’uso degli immobili di proprietà comunale vi è certamente il favorire le attività ricreative e aggregative e la valorizzazione e utilizzo degli immobili e delle aree di proprietà comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2022 ad oggetto “Centro Sportivo di Montecreto: avviso per la valorizzazione e ammodernamento dello spazio ricreativo e aggregativo limitrofo agli impianti sportivi al fine di individuare gli eventuali soggetti promotori – linee guida”;

DATO ATTO che entro aprile 2022 andranno in scadenza le concessioni in gestione attualmente vigenti;



TENUTO CONTO che appare utile avviare una indagine di mercato ad evidenza pubblica finalizzata a individuare la presenza di soggetti interessati ad avere in concessione ed in gestione gli spazi ludici e ricreativi del Centro Sportivo di Montecreto, anche mediante la presentazione di progetti di investimento, riqualificazione e gestione delle strutture stesse, aventi i requisiti di interesse pubblico, con l'obiettivo di avviare, eventualmente, un procedimento per la concessione di costruzione/riqualificazione e gestione degli stessi fabbricati;

VISTA la seguente normativa e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti e di disciplina dei provvedimenti di gestione economico-finanziaria dell'ente: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", artt. 107 e 183;
- in tema di anticorruzione e trasparenza: Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie..", art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativi decreti attuativi: Testo unico della Trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), Decreto Incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr n. 62/2013);

CONSIDERATO che, con provvedimento sindacale n° 1/2022 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito all'Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

DETERMINA

1. Per i motivi indicati in premessa, da intendersi integralmente trascritti e riportati, di **approvare il bando ad evidenza pubblica per la concessione e gestione del fabbricato ad uso ricreativo e ludico, e delle relative pertinenze, posto nelle immediate vicinanze del Centro Sportivo di Montecreto**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, non vincolante per l'Ente, finalizzato all'espletamento di una indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti/operatori economici eventualmente interessati alla concessione, gestione, investimento e ammodernamento degli impianti succitati, per un arco temporale minimo di 10 anni.
2. Di **DARE ATTO** che, a seguito delle risultanze dell'avviso pubblico e alla valutazione delle stesse, si procederà a sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo tecnico-politico del Comune di Montecreto gli atti di propria competenza;
3. di **DARE ATTO** che, ai sensi della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo, Arch. Denis Bertoncelli e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi anche potenziale con il provvedimento in questione;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Denis Bertoncelli



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

oo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Denis Bertoncelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina


oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO





BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E LA VALORIZZAZIONE DI UN IMMOBILE E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MONTECRETO - VIA CENTRO SPORTIVO, ADIBITO A CENTRO LUDICO – RICREATIVO – BAR DENOMINATO “BORELLA”.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI MONTECRETO, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 19/02/2022 “Centro Sportivo di Montecreto: avviso per la valorizzazione e ammodernamento dello spazio ricreativo e aggregativo limitrofo agli impianti sportivi al fine di individuare gli eventuali soggetti promotori – linee guida”;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 17 del 22/02/2021 “Centro Sportivo di Montecreto: approvazione avviso pubblico per la concessione, gestione, valorizzazione e ammodernamento dello spazio ricreativo e aggregativo limitrofo agli impianti sportivi”;

RENDE NOTO

Che il Comune di Montecreto intende attivare un'asta pubblica, a unico e definitivo incanto, per la concessione e valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale ad uso Ludico – Ricreativo e esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – bar con area verde pertinenziale, in Montecreto, Via Centro Sportivo snc, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni previste nel presente bando, nello schema di contratto di concessione e nelle relazioni presentate in sede di gara.

Art. 1 Descrizione dell'immobile in concessione

Trattasi di costruzione in legno ad un piano fuori terra, collocata nelle immediate vicinanze del Centro Sportivo “Borella” di Montecreto, in Via Centro Sportivo

- a) Stato dell'immobile: L'immobile viene concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. Il fabbricato in questione non sarà fornito di arredo interno
- b) Prescrizioni speciali: Trattandosi di immobile e area verde di proprietà pubblica, ogni eventuale intervento di valorizzazione materica, dimensionale e più in generale edilizia dovrà essere preventivamente autorizzato con atto pubblico, ivi compresi ogni attività di trasformazione-valorizzazione dell'area verde pertinenziale.
- c) Dati catastali: L'immobile in oggetto è catastalmente identificato come parte del foglio 36 mappale 24 (Catasto dei Fabbricati del Comune di Montecreto) con superficie pari a mq. 40 circa oltre area pertinenziale come da elaborato fotografico All. A
- d) Area Verde: Al concessionario viene concessa la possibilità di occupare l'area verde e i giochi per lo svolgimento delle attività proposte in sede di gara, come perimetrata nell'All. B, mantenendone l'uso pubblico e con il solo obbligo di prevedere interventi, con cadenze programmate, allo scopo di mantenere in efficienza tali spazi, mediante ad esempio la manutenzione ordinaria dei giochi, la posa del materiale antitrauma, lo sfalcio dell'area verde, la potatura di siepi, arbusti e cespugli, taglio della vegetazione spontanea ed il trasporto c/o discarica autorizzata del materiale di risulta.

Art. 2- Oggetto del Contratto



Il Comune che l'Amministrazione intende sottoscrivere all'esito della presente procedura è relativo alla concessione dell'immobile di proprietà come sopra descritto con lo scopo di attivare un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una proposta ricreativo culturale, anche attraverso la realizzazione di un centro di aggregazione. Il concessionario si impegna a condurre la gestione dell'attività con le modalità indicate nella relazione presentata in sede di gara. L'esercizio dovrà denominarsi "MUNCRET-BAR"

Art. 3 Lavori di adeguamento

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in concessione, l'immobile potrà essere oggetto di lavori di adeguamento classificabili quali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a realizzare eventuali interventi di adeguamento impiantistico ed igienico sanitario nel rispetto delle normative vigenti.

Il concessionario potrà inoltre prevedere una completa riqualificazione dell'immobile, anche attraverso una serie di interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia, al fine di trasformare l'immobile stesso in un edificio in tutto o in parte differente dall'esistente secondo le esigenze progettuali e il rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie, antisismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

Il concessionario dovrà presentare, in sede di gara, lo studio di fattibilità relativo all'intervento che si ritiene di dover eseguire per i locali e per le sistemazioni esterne con l'indicazione delle spese che di massima si andranno a sostenere.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune il progetto entro un mese dalla sottoscrizione della Convenzione ed ad ultimare i lavori entro sei mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni.

È inoltre prevista la facoltà per il concessionario di proporre nel corso della durata della convenzione, la realizzazione di ulteriori migliorie della struttura; qualora il Comune valuti che detti interventi vadano ad incrementare il valore del patrimonio pubblico, potrà accordare al Concessionario un ulteriore scomputo oltre le tre annualità previste dall'art. 5.

Art. 4 - Durata del contratto

Tenuto conto della variabilità dell'investimento che il concessionario è chiamato a fare, la durata della concessione va da un minimo di anni 6 ad un massimo di anni 20 e decorre dalla stipula del relativo atto;

Art. 5 - Canone di concessione - modalità di pagamento.

In considerazione del fatto che l'obiettivo principale della presente procedura è quello di riqualificare un'area di proprietà comunale, attualmente in uso discontinuo, mettendo a disposizione della collettività uno spazio che consenta di trovare risposta alle esigenze aggregative e ricreativa dei cittadini, l'importo del canone concessorio annuale, comprensivo delle aree di pertinenza, viene quantificato in € 3.600,00 (tremilaseicento euro/00).

Il pagamento del canone dovrà avvenire con rate trimestrali uguali e anticipate, entro i primi 20 giorni del primo mese del trimestre di riferimento, mediante bonifico bancario.

Fino ad un massimo di TRE annualità, il canone sarà posto a scomputo dell'investimento per i lavori da effettuarsi a cura del concessionario per l'inizio dell'attività e comunque riconosciute come migliorie volte ad aumentare il valore al patrimonio immobiliare del Comune. Rimane a carico del concessionario ogni spesa gestionale senza alcun onere da parte dell'Amministrazione comunale (utenze, comprensivo dell'onere di voltura, spese varie di gestione, ecc.)

I lavori risulteranno dal progetto presentato dall'aggiudicatario entro un mese dalla sottoscrizione della Convenzione.

Qualora, per cause non imputabili all'amministrazione, la gestione del pubblico esercizio venga meno tutti i lavori inerenti la struttura, verranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del concessionario che non avrà diritto, dalla data di interruzione del servizio, allo scomputo delle spese di investimento sostenute, né pretendere alcun ristoro o risarcimento di qualsiasi natura.

Art. 6 – Subconcessione

È fatto espresso divieto al concessionario di subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'immobile senza previa autorizzazione del Comune.



Art. 7 – Attivazione

Il concessionario si dovrà attivare presso il Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) dell'Unione del Frignano per la presentazione delle pratiche inerenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni e le procedure attualmente attive (SUAP-ER – Piattaforma Regionale SUAP). La procedura di attivazione dell'attività dovrà contenere, oltre ai riferimenti sull'aggiudicazione del bando, tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia commerciale ed igienico sanitaria prevista di legge.

Sono previsti oneri relativi ai diritti Suap ed Asl sulla base dei tariffari vigenti in materia.

Art. 8 – Modalità di effettuazione del servizio

Il concessionario introiterà e tratterà per sé interamente i proventi derivanti dalla gestione dell'attività di somministrazione.

Ogni rischio derivante dalla disponibilità dell'immobile nonché derivante dall'operatività e dalla gestione dell'attività di somministrazione è da intendersi a carico del concessionario.

Si precisa che con il termine Attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende: "la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio" (per esercizio si comprende anche il servizio di asporto).

Il concessionario deve assicurare il servizio con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma, con mezzi, attrezzature e personale secondo le modalità della vigente normativa in materia.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle LINEE GUIDA IN MATERIA DI REQUISITI STRUTTURALI DELLE IMPRESE REGistrate AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 852/2004 (Redatte in conformità ai Regolamenti Europei 852/2004 e 882/2005) e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

Relativamente all'installazione di giochi leciti si può prevedere solo la presenza di giochi elettronici di cui all'art. 110, lettera a) e c) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, lettera inserita dalla Legge n.193/2012, art. 1 comma 475, lettera a) – esempio Calcio Balilla, flipper....o comunque giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi di alcuna natura, attuabili con gettoni al costo di 0,50 € o di 1 €. Si precisa che, in ogni caso, è **TASSATIVAMENTE** vietata l'installazione di videogiochi che comportino vincite in denaro.

Il personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative – previdenziali. Il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, del Contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza nonché ad osservare ed applicare le vigenti norme in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica e di ogni altra norma vigente e che verrà emanata.

Il concessionario deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza: D.lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., a tal fine la Ditta aggiudicataria deve garantire che:

- Siano individuate le figure previste dal D.lgs. 81/2008;
- Tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato compreso gli addetti designati per incarichi specifici (p. incendi e primo soccorso);
- Il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile. È escluso ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della committenza.

Il Concessionario dovrà provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Ente proprietario per inadempienze o per responsabilità del concessionario, all'immediato e totale rimborso, in caso contrario il comune si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.



Rimane ad esclusivo carico del concessionario i seguenti oneri:

- provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui il Comune dovrà fare riferimento
- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alle vigenti normative;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali dell'attività di somministrazione e dei locali adiacenti utilizzati dal concessionario;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell'ambiente in cui è effettuato il servizio;
- la pulizia dell'intera area, compresa la vuotatura dei cestini e manutenzione ordinaria dell'area di pertinenza individuata nella mappa allegata sotto la lett. B.
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti dall'attività espletata;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio, se non diversamente previsto;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il pagamento dei premi di assicurazione per la stipula di polizza antincendio;
- il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti dall'utilizzo del fabbricato e dalla gestione dei pubblici servizi;
- in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività culturali ricreative;
- in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.a.s. e/o altri servizi di vigilanza. In particolare il concessionario dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge.

In ogni caso il concessionario dell'attività di somministrazione dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro permettendo al Comune di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Il concessionario è inoltre autorizzato a celebrare cerimonie a carattere privato, iniziative e manifestazioni consone allo stato del luogo e comunque commisurate alla dimensione, attività musicali d'ambientazione (tipo piano-bar), concertistiche, artistiche, culturali, etc fermo restando che il concessionario deve richiedere specifica e necessaria autorizzazione sulla base delle norme vigenti in materia di pubblico trattenimento. Egli deve garantire, però, la vigilanza e la salvaguardia dei beni, la pubblica quiete nel rispetto delle normative vigenti in materia e le norme in materia di sicurezza delle attività di pubblico intrattenimento. Si precisa ancora che il concessionario potrà dar corso a tali manifestazioni solo dopo il rilascio delle autorizzazioni eventualmente prescritte.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sarà esclusivo onere del concessionario provvedere manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle aree di pertinenza e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato.

Al fine di ottenere lo scomputo dal canone di concessione per gli importi sostenute per la manutenzione straordinaria è necessario che detti interventi siano concordati con l'amministrazione e non si siano resi necessari a causa dell'incuria o mala gestione del concessionario;

Inoltre il concessionario si dovrà occupare della manutenzione dell'area verde individuata nella mappa allegata sotto la lett. B, prevedendo interventi con cadenze programmate allo scopo di mantenere in efficienza tali spazi, mediante lo sfalcio, la potatura di siepi, arbusti e cespugli, taglio della vegetazione spontanea ed il trasporto c/o discarica autorizzata del materiale di risulta.



Art. 10 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività affidate con il presente contratto, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle relazioni presentate in fase di gara, delle prescrizioni del presente disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il Concessionario, manlevando espressamente il comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all’impresa esecutrice degli interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l’impresa esecutrice degli interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o animali e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’esecuzione degli interventi, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 11 - Coperture assicurative

Il Concessionario, prima di dare avvio ai lavori e per tutta la durata della concessione dovrà sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, da trasmettere il Comune, a copertura, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dell’Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore attuale dell’Immobile.

Art. 12 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti

Sono ammessi a partecipare alla gara sia le persone fisiche che le società, purché in possesso – alla data di presentazione della offerta – dei requisiti richiesti dal presente bando.

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, società, raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti e costituenti, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non si trovino in situazioni di morosità e non abbiano contenziosi in corso, a qualsiasi titolo, nei riguardi del Comune.

Inoltre all’avvio dell’attività il concessionario dovrà possedere i requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività specifica, salva la possibilità di avvalersi di un preposto in possesso di tali requisiti, e in particolare dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla normativa nazionale e regionale di competenza.

Tutti i partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico — finanziaria:

- disporre di una dichiarazione, presentata in allegato, da istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica a sostenere le spese di cui al presente bando.

Art. 13 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta

Il plico contenente l’offerta deve pervenire:

- a) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo Comune di Montecreto – Via Roma n° 24, 41025 Montecreto (MO);
- b) Tramite PEC al seguente indirizzo: comune@cert.comune.montecreto.mo.it;



Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. A tale scopo, per il punto a) farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all'atto del suo ricevimento dall'Ufficio Protocollo del Comune, per il punto b) la data ed ora di consegna della PEC.

L'offerta e tutti i documenti di seguito elencati dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/03/2022 presso il recapito sopraindicato.

Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra precedente.

Nel caso di consegna con le modalità descritte al punto a)

Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o con una striscia di carta incollata, a pena di esclusione, con impresso il timbro o le iniziali del concorrente e dovrà recare l'indicazione:

"NON APRIRE - OFFERTA PER PROCEDURA APERTA CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN MONTECRETO VIA CENTRO SPORTIVO".

Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, riportanti all'esterno rispettivamente la dicitura:

1. BUSTA A - DOCUMENTI
2. BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA

La busta "A - DOCUMENTI" dovrà contenere:

- Istanza di ammissione alla gara, debitamente sottoscritta dall'interessato o dal Legale Rappresentante della Società, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- (solo per le società) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
- Procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore).
- Dichiarazione che attesti la capacità economica a sostenere le spese di cui al presente bando, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati

La busta "B – OFFERTA QUALITATIVA" debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta qualitativa, che dovrà contenere:

- Relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti nell'immobile, nelle aree pertinenziali e nelle aree verdi di competenza, degli arredi e delle attrezzature, corredata da eventuali elaborati grafici e ogni altro documento che consenta un giudizio quanto più possibile oggettivo della proposta progettuale;
- Relazione descrittiva della tipologia e modalità di gestione del servizio;
- Relazione descrittiva del progetto gestione degli eventuali aspetti ricreativi e culturali.

Nel caso di consegna con le modalità descritte al punto b) (tramite PEC) il soggetto partecipante dovrà allegare, mediante la produzione di due distinti file compressi firmati digitalmente:

- FILE n. 1: avente come oggetto "NON APRIRE – OFFERTA PER PROCEDURA APERTA CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN MONTECRETO VIA CENTRO SPORTIVO Documentazione amministrativa" con allegata la documentazione elencata al punto "La busta "A - DOCUMENTI";
- FILE n. 2 avente come oggetto "NON APRIRE – OFFERTA PER PROCEDURA APERTA CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN MONTECRETO VIA CENTRO SPORTIVO – OFFERTA



QUALITATIVA con allegata la documentazione elencata al punto "La busta "B – OFFERTA QUALITATIVA"

Art. 14 – Procedura e criteri di aggiudicazione

Il contraente sarà selezionato con procedura aperta, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri sotto indicati.

Criteri di valutazione dell'offerta qualitativa

La valutazione della offerta qualitativa verrà effettuata seguendo i criteri di seguito esposti (**max punti 100**):

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE		MAX 40 punti
A1	Funzionalità globale dell'allestimento proposto, in relazione alle attività previste, migliori eventualmente apportare ai locali o realizzazione di nuovi volumi	
A2	Caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento dei locali e per l'arredo degli spazi esterni e delle macchine e attrezzature proposte per l'attività di somministrazione	
A3	Cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di esecuzione dei lavori e realizzazione dell'allestimento, nel rispetto del termine indicato negli atti di gara	
SCELTE QUALITATIVE		MAX 20 punti
B1	Prodotti e materie prime utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande made in Italy, prodotti per celiaci, prodotti per intolleranti al lattosio, prodotti biologici, agevolazioni proposte a beneficio degli utenti ed ogni altro accorgimento migliorativo proposto a vantaggio della qualità e dell'efficienza del servizio	
PROGETTO DI GESTIONE		MAX 40 punti
C1	Attività a favore dei bambini e delle famiglie	
C2	Attività ricreative per giovani, progetti di collegamento con le attività sportive e attività ricreative	

A) Riqualificazione immobile, arredi ed attrezzature

Documento da presentare: relazione descrittiva ed elaborati grafici delle scelte relative alla qualità architettonica ed estetica del nuovo immobile, che deve contenere la descrizione degli *interventi su aree esterne*: saranno valutate con preferenza soluzioni che, al fine di un miglior inserimento nel contesto urbano circostante, prevedano l'uso di spazi aperti ben delimitati, o di dehor, realizzati con strutture leggere (si possono prevedere pedane, delimitate da paratie laterali e/o fioriere, con tavolini, sedie panchine ecc...), con o senza ombrelloni ovvero con coperture leggere fisse, purché di elevata qualità estetica e con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Possono essere previste delimitazioni con l'utilizzo di elementi vegetali quali siepi e strutture per rampicanti.

Per illustrare e descrivere le soluzioni prescelte deve essere presentata almeno un lay-out contenente un'ipotesi di sistemazione dei tavoli e delle sedie nell'area e comunque ogni altro elaborato che possa servire per una maggiore comprensione della proposta.

Al fine di meglio rappresentare e illustrare la proposta progettuale, possono essere presentati ulteriori elaborati grafici, *rendering* e foto inserimenti (formato max A3).

B) Gestione del servizio.

Documento da presentare: Relazione descrittiva delle Scelte qualitative in materia di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande:

Dalla proposta deve risultare il tipo di attività che s'intende svolgere, le indicazioni in merito alle caratteristiche dei prodotti (caratteristiche merceologiche del prodotto, tra cui se trattasi di prodotto bio, equosolidale, a basso contenuto calorico etc). Saranno apprezzati la varietà e la qualità di cibi e bevande da somministrare con particolare attenzione all'impiego di cibi biologici, prodotti locali, prodotti per celiaci, filiera corta nel reperimento delle materie prime, preferendo produttori locali. Devono essere indicati l'orario ed i periodi di apertura, proposti dal concessionario nel rispetto delle normative vigenti

Dovrà essere indicata a pena di esclusione la durata della concessione

C) Progetto gestione ricreativo culturale

Documento da presentare: Relazione descrittiva del Progetto di gestione degli aspetti culturali e ricreativi con particolare riferimento alla programmazione di iniziative e di eventi che incentivino la frequentazione della



struttura un programma di attività che faciliti e stimoli la frequentazione dell'Area. In particolare la proposta gestionale dovrà favorire la fruizione dello spazio da parte dei giovani della zona.

Nel redigere la suddetta relazione l'operatore economico dovrà tener conto che il Comune, con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vuole offrire a Montecreto un luogo in cui poter mangiare sano, incontrarsi e partecipare alle attività sociali, culturali e di animazione della comunità locale.

Si richiede al concessionario di presentare un progetto di gestione innovativo, che proponga un utilizzo degli spazi che coniughi la ristorazione con la fruizione di cultura ed animazione di comunità per diventare uno dei punti di riferimento del paese, come era in passato,

A titolo meramente esemplificativo la Amministrazione valorizzerà l'organizzazione di eventi:

- volti a Bambini e Famiglie come eventi musicali e culturali per i più piccoli, cura l'animazione delle feste di compleanno o simili ed eventi per famiglie potrà essere previsto il posizionamento fisso e duraturo con obbligo di manutenzione di arredi ludici anche inclusivi;
- volti ai Giovani come attività ricreative, sportive e di intrattenimento, eventi musicali, con il coinvolgimento di gruppi musicali giovanili della zona per dare loro spazio per esibirsi, concessione spazi per organizzazione di feste di compleanno di laurea o simili; proporre attività quali il mercatino di scambio libri usati od altro, giochi da tavolo, l'angolo lettura e dello scambio del libro, la rete Wi-Fi e l'angolo PC; propone serate o eventi anche sportivi;

In generale la proposta dovrà prediligere la fascia di età adolescenziale dando anche la possibilità ai ragazzi di strutturare proposte (iniziative, eventi, concerti o manifestazioni) in autonomia.

Attribuzione punteggi offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione attraverso l'assegnazione motivata di coefficienti, variabili da 0 a 1, da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione, considerando, in linea generale, che:

- al coefficiente 0 corrisponde l'assoluta non idoneità della proposta o del tema;
- al coefficiente 0,3 corrisponde un giudizio di sufficienza (Trattazione dei temi e approfondimento minimo);
- al coefficiente 0,5 corrisponde un giudizio discreto (Trattazione e approfondimento dei temi esaustiva);
- al coefficiente 0,7 corrisponde un giudizio buono (Trattazione e approfondimento dei temi molto esaustiva);
- al coefficiente 0,85 corrisponde un giudizio ottimo (Trattazione e approfondimento dei temi con proposte/ipotesi di pianificazione coerenti con la realtà comunale);
- al coefficiente 1 corrisponde un giudizio di eccellenza (assoluta idoneità e novità delle proposte e dei temi).

Art. 15 - Svolgimento della gara

Il giorno __. __. 2022, alle ore 12,00 presso la sede comunale di via Roma n° 24 in seduta pubblica la Commissione giudicatrice (composta da tre membri individuati con diverso atto a cura del RUP) esaminatrice procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del contenuto della busta A) ed all'ammissione dei concorrenti alla gara e, a seguire, procederà alla apertura delle buste B) "OFFERTA QUALITATIVA". Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte in base ai criteri sopra indicati;

La procedura aperta vedrà come aggiudicatario chi avrà formulato la migliore offerta qualitativa. Ultime le operazioni si procederà all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione della concessione. Il risultato della gara verrà comunicato formalmente ai concorrenti entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento, la procedura della gara stessa.



I verbali di gara hanno valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di concessione al provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell'aggiudicatario.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, potrà procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente secondo classificato.

In sede di stipula del contratto di concessione dovrà essere presentata cauzione definitiva, pari al valore di un'annualità di canone di concessione, che dovrà valere per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Art. 16 - Riconsegna dei locali e dei beni.

Alla scadenza contrattuale i locali dovranno essere restituiti al Comune in questo modo l'immobile rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza il concessionario dovrà lasciare libero da persone e cose e senza pretesa alcuna il bene che è stato oggetto della concessione e dovrà riconsegnare il bene avuto in concessione in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie apportate.

Al riguardo sarà redatto in contraddittorio con il concessionario un apposito verbale di riconsegna indicante lo stato dei beni mobili ed immobili oggetto del presente capitolato.

I danni che venissero eventualmente riscontrati ai beni comunali riconsegnati verranno addebitati al concessionario che sarà tenuto a ripararli a proprie spese od a corrispondere l'importo entro il termine perentorio prescritto dall'Amministrazione.

Alla scadenza naturale della concessione, se richiesto ed autorizzato dal Comune, l'operatore economico concessionario del bene e del servizio proseguirà nell'esecuzione della concessione fino alla piena operatività del subentrante.

Art. 17 - Inadempienze e penali

In caso di inadempienze contrattuali da parte del Soggetto aggiudicatario, il Comune invierà a mezzo pec, una diffida al concessionario, contenente la prescrizione a provvedere entro un congruo termine. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la diffida prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.

Nel caso in cui le inadempienze non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto concessionario sono applicate penali commisurate all'entità dell'inadempienza rilevata.

La violazione degli obblighi del presente capitolato, comporterà l'applicazione di una penale a partire da € 50,00 e fino a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza.

Nel caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione, il Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

La decadenza del contratto per inadempimento comporta l'incameramento dell'intera cauzione, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze.

Si applica altresì la normativa vigente nei casi in cui vengano meno i requisiti professionali e morali che ne hanno permesso l'avvio.

Art. 18 - Decadenza

Il Comune avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

1. nell'ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" qualora la convenzione sia stata sottoscritta con efficacia sospesa alle verifiche citate;
2. Perdita del Concessionario dei requisiti per contrarre con la PA o attivazione di fallimento o altra procedura concorsuale a carico del concessionario;
3. Nei casi in cui vengano meno i requisiti professionali e morali che ne hanno permesso l'avvio;
4. Gravi vizi o ritardi nella esecuzione delle opere di riqualificazione della struttura;
5. Esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;






COMUNE DI MONTECRETO
PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

ALLEGATO "A" – RILIEVO FOTOGRAFICO







ALLEGATO "B" – AREA DI INTERESSE

